

Confprofessionilavoro pubblica una tabella con gli incentivi - attualmente in vigore - in materia di assunzione.

INCENTIVO	DESTINATARI
<p>Giovani (l.99/2013)</p> <p>L'incentivo è pari: -ad 1/3 della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali e, in ogni caso, non può superare i 650€ mensili</p> <p>Durata: -12 mesi nel caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato (anche tramite somministrazione). In questo caso è necessario che la trasformazione comporti anche un incremento occupazionale. -18 mesi nel caso di assunzioni a tempo indeterminato (anche tramite apprendistato).</p> <p>Per aver diritto all'agevolazione il datore di lavoro deve procedere, entro un mese, all'assunzione di un altro lavoratore.</p> <p>L'incentivo è "a tempo" e si esaurisce con le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2015.</p>	<p>Datore di lavoro</p> <p>Tutti i datori di lavoro (tranne lavoro domestico) che assumono lavoratori tra 18 e 29 anni assunti con c. a tempo indeterminato (anche a tempo parziale)</p> <p>Lavoratori</p> <p>i lavoratori devono essere alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; -privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
<p>Apprendistato (l. 167/2011)</p> <p>Imprese che occupano 10 o più dipendenti: -contribuzione pari al 10% per ogni anno.</p> <p>Imprese fino a 9 dipendenti: -sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni (per le assunzioni effettuate nel periodo dal 1° gen 2012 al 31 dic 2016); -per gli anni successivi al terzo la contribuzione è pari al 10%.</p>	<p>Datore di lavoro</p> <p>Tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività</p> <p>Lavoratori</p> <p>giovani di età compresa tra 15 e 29 anni (29 anni e 364 giorni)</p>

<p>Qualora, al termine del periodo di apprendistato, il rapporto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato, l'agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi.</p> <p>Incentivi economici</p> <p>Sottoinquadramento dell'apprendista fino a due livelli inferiori rispetto a quello di approdo e/o percentualizzazione della retribuzione, in base alle disposizioni contenute nel ccnl.</p> <p>Incentivi normativi</p> <p>-gli apprendisti non rientrano nella base di calcolo per l'applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva (es. computo dell'aliquota dei disabili); -sono assumibili giovani fino a 29 anni e 364 giorni, quindi il contratto puo' iniziare a 29 anni e proseguire oltre i 30.</p> <p>Incentivi fiscali</p> <p>Le spese per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell'Irap.</p>	
<p>Lavoratori disoccupati o sospesi da almeno 24 mesi (legge n. 407/1990)</p> <p>Abbattimento contributivo (previdenziale e assistenziale) per 36 mesi per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato disoccupati da almeno 24 mesi o lavoratori sospesi e beneficiari di trattamento integrativo straordinario da un uguale periodo.</p> <p>L' incentivo è pari a: -50% per le imprese che svolgono la loro attività nel centro Nord; -100% per le imprese che svolgono la loro attività</p>	<p>Datore di lavoro Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.</p> <p>Lavoratore Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi.</p>

<p>nel Mezzogiorno.</p> <p>L'incentivo si applica anche quando si trasforma in contratto a tempo indeterminato, un precedente rapporto a termine, nonché per i soci lavoratori di cooperative, si per i lavoratori stessi.</p>	
<p>Lavoratori in cigs da almeno 3 mesi e dipendenti da imprese in cigs da almeno 6 mesi (d.l. 148/93 art. 4 c. 3 convertito con l. 236/93; l. 223/91 art. 8 c. 4)</p> <p>Incentivi contributivi Per 12 mesi la quota di contribuzione a carico del datore è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.</p> <p>Incentivi economici</p> <p>Il datore di lavoro paga un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a: -9 mesi per lavoratori fino a 50 anni, -21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni, -33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.</p>	<p>Datore di lavoro</p> <p>Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.</p> <p>Lavoratore</p> <p>Lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi</p>
<p>Lavoratori in mobilità con contratto a tempo indeterminato (l. 223/91 art. 8 c. 2, 4, 4 bis, e art. 25 c. 9; l. 92/2012 art. 4 c. 12 lettera a) e b))</p> <p>Incentivi di natura economica</p> <p>Il datore di lavoro che assume lavoratori in mobilità a tempo indeterminato (anche part-time) usufruisce di un abbattimento della quota contributiva per 18 mesi: ossia il 10% sul reddito imponibile ai fini previdenziali. Dall'agevolazione è esclusa la quota a carico del</p>	<p>Datore di lavoro</p> <p>Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.</p> <p>Lavoratore</p> <p>Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità indennizzata.</p>

<p>lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti. Qualora il lavoratore venga assunto a tempo pieno: -contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità spettante e non goduta dal lavoratore per un periodo pari a: -12 mesi per lavoratori fino a 50 anni; -24 mesi per i lavoratori con più di 50 anni; -36 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno.</p>	
<p>Lavoratori in mobilità con contratto a tempo determinato non superiore a 12 mesi (l. 223/91 art. 8 c. 2, 4, 4 bis e art. 25 co. 9; l. 92/2012 art. 4 c. 12 lettera a), b) e c));</p> <p>Incentivo contributivo Il datore di lavoro deve pagare una: -quota di contribuzione sulla retribuzione imponibile pari al 10% per un massimo di 12 mesi.</p> <p>Qualora nel corso del rapporto il contratto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi.</p> <p>Incentivo economico Qualora il contratto di lavoro a termine viene trasformato a tempo indeterminato, ai datori di lavoro viene concesso un contributo mensile pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per un periodo pari a: -12 mesi per lavoratori fino a 50 anni; -24 mesi per i lavoratori con più di 50 anni; -36 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno.</p> <p>Incentivi di natura normativa -la non applicazione del d.lgs. n. 368/2001 implica</p>	<p>Datore di lavoro Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.</p> <p>Lavoratore Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità indennizzata.</p>

<p>l'assenza del c.d. "causalone"; -la non applicazione del d.lgs. n. 368/2001, fa sì che i mesi lavorati, non si sommino con gli altri contratti a termine eventualmente svolti e non sono, così, compresi nel computo complessivo dei 36 mesi, allo scadere dei quali il rapporto, se continua, si considera a tempo indeterminato e, in ogni caso, un nuovo contratto a termine può essere stipulato alla DTL; - il contratto a termine agevolato non può avere ai soli fini del riconoscimento dell'agevolazione, una durata superiore ai 12 mesi; - scaduti i 6 mesi dal licenziamento, lo stesso datore di lavoro può riassumere, a tempo determinato o indeterminato, gli stessi lavoratori posti in mobilità usufruendo dei benefici economici e contributivi.</p>	
<p>Agevolazioni per le assunzioni di lavoratori in ASPI (I.99/2013)</p> <p>Il datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno ed indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Aspi: -contributo mensile pari al 50% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per ogni mese di retribuzione corrisposta al lavoratore.</p>	<p>Datore di lavoro Tutti i datori di lavoro privati comprese le società cooperative e le imprese agricole</p> <p>Lavoratore Sono destinatari tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, il personale artistico i soci lavoratori di cooperativa che: -siano in disoccupazione involontaria, con esclusione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali; -abbiano due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, -52 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei due anni precedenti l'inizio della disoccupazione.</p>
<p>Lavoratori licenziati da piccole imprese per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro o per giustificato motivo oggettivo</p> <p>Incentivi economici Il datore di lavoro che assume:</p>	<p>Datore di lavoro</p>

<p>-a tempo indeterminato: € 190 mensili per un periodo di 12 mesi, riproporzionati per le assunzioni a tempo parziale; -a tempo determinato: € 190 mensili per un periodo massimo di 6 mesi.</p>	<p>Tutti i datori di lavoro privati comprese le società cooperative (no lavoro domestico)</p> <p>Lavoratore Sono destinatari tutti i lavoratori licenziati, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.</p>
<p>Assunzione a tempo determinato per sostituzione di lavoratrice in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità (D. Lgs. 151/2001 art. 4 c. 3, 4, 5).</p> <p>Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi Inail, per un massimo di 12 mesi.</p> <p>Se la sostituzione avviene tramite contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dall'Agenzia per il Lavoro le somme che corrispondono allo sgravio che ha ottenuto l'agenzia medesima.</p>	<p>Datore di lavoro Imprese con un numero di dipendenti inferiore a 20.</p> <p>Lavoratore tutti i lavoratori, assunti con contratto di lavoro temporaneo in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità/paternità, in congedo parentale e in congedo per malattia del figlio, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo;</p> <p>-no gli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento o reinserimento, i lavoratori assunti provenienti da esperienze socialmente utili o di pubblica utilità, tutti quelli che, a vario titolo, non sono titolari di rapporto di lavoro subordinato (collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, prestatori di lavoro occasionale ed accessorio, lavoratori somministrati, ecc.).</p>
<p>Lavoratori "over 50" disoccupati da più di 12 mesi (l. 92/2012)</p> <p>Incentivi contributivi</p>	<p>Datore di lavoro</p>

<p>-per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; - per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi.</p> <p>In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.</p>	<p>Tutti i datori di lavoro, fuorché i datori di lavoro domestici, quelli che assumono con contratto intermittente, con lavoro ripartito e con prestazioni di lavoro accessorio.</p> <p>Lavoratore Lavoratori di età pari o superiore a 50 anni che siano iscritti nelle liste di disponibilità all'occupazione da almeno 12 mesi.</p>
<p>Donne (l. 92/2012 art. 4 c. 8-12)</p> <p>Incentivi contributivi</p> <p>-in caso di assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; -in caso di assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi.</p> <p>Nel caso in cui il contratto a tempo determinato sia trasformato in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi dura fino al 18° mese dalla data di assunzione.</p>	<p>Datore di lavoro Tutti i datori di lavoro privati</p> <p>Lavoratore Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;</p> <p>Il termine si riduce a 6 mesi se la lavoratrice: -è residente in area svantaggiata; -impiegata in una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere.</p>
<p>Incentivi per l'assunzione di ricercatori o di lavoratori con profili altamente qualificati (d.l. 83/2012 art. 24 convertito con l. 134/2012)</p> <p>Il datore di lavoro che assume ricercatori o lavoratori con profili altamente qualificati con c. a tempo indeterminato, ha diritto ad un contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta pari al 35% sino a un massimo di € 200,000 annui del costo aziendale sostenuto per</p>	<p>Datore di lavoro Tutte le imprese a prescindere dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile posseduto</p> <p>Lavoratore -Soggetti in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una</p>

<p>le assunzioni richiamate.</p>	<p>università italiana o estera (se riconosciuto equipollente). - Soggetti impiegati in attività di ricerca e sviluppo in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico.</p>
<p>Contratti di solidarietà espansiva (art. 2, l. n. 863/1984)</p> <p>Incentivi di natura contributiva ed economica -Per i primi 12 mesi per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità corrisposta, al datore di lavoro viene riconosciuto un contributo, a carico della gestione Inps della disoccupazione, pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal Ccnl. -Nei 2 anni successivi il contributo è del 10% e del 5%. -Se le assunzioni avvengono nel Mezzogiorno (aree ex D.P.R. n. 218/1978) il contributo è pari al 30% della retribuzione.</p> <p>Incentivi di natura normativa I lavoratori sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme ed istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.</p>	<p>Datore di lavoro Tutti i datori di lavoro privati che stipulano contratti collettivi, anche aziendali, per incrementare gli organici, attuando una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con la contestuale assunzione di nuovo personale.</p> <p>Lavoratore Lavoratori assunti con contratti di solidarietà espansiva.</p>
<p>Prestazioni di tipo accessorio (l. 92/2012; d.lgs. 276/2003 artt. 70, 72)</p> <p>Incentivi di natura contributiva Il lavoratore è coperto da un punto di vista contributivo con versamenti alla gestione separata dell'Inps ed all'Inail. Il netto del <i>voucher</i> percepito dal lavoratore è di 7,50 euro per ogni 10 euro di valore nominale.</p> <p>Incentivi di natura economica e fiscale Le somme percepite a titolo di prestazioni occasionali ed accessorie sono esenti da qualsiasi imposizione di natura fiscale.</p>	<p>Datore di lavoro I committenti che assumono prestatori di lavoro occasionale, possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprese familiari; • imprenditori operanti in tutti i settori; • soggetti non imprenditori; • famiglie; • enti senza fini di lucro; • imprenditori agricoli; • committenti pubblici. <p>Con la riforma Fornero è ammesso l'utilizzo dei buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutti i prestatori.</p>

Lavoratore

studenti durante i periodi di vacanza, pensionati, percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, lavoratori *part-time*, altre categorie di prestatori, prestatori extracomunitari.

Il Ministero del Lavoro, con decreto interministeriale del 2 settembre 2013 (pubblicato in GU 25 del 31 gennaio 2014), ha riconosciuto gli incentivi ai datori di lavoro che hanno assunto, nel 2012, lavoratori in possesso di alcune caratteristiche:

- disoccupati che abbiano svolto nel biennio precedente l'assunzione, una collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per un massimo di 13 settimane, fermo restando l'obbligo di maturazione delle 52 settimane contributive;
- beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza. Il lavoratore, in questo caso, beneficerà della contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
- beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che hanno almeno 50 anni di età. Il datore di lavoro beneficerà della riduzione contributiva pari a quella prevista per gli apprendisti (v. sopra). La riduzione contributiva è prolungata, per il datore di lavoro che assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
- lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile assunti a tempo pieno ed indeterminato. Il datore di lavoro beneficia di un incentivo pari all'indennità riconosciuta al lavoratore e non ancora erogata.

Ad oggi si attendono istruzioni da parte dell'INPS per stabilire le modalità di recupero degli incentivi per le assunzioni realizzate.

